

LA RICCHEZZA SPIRITUALE DELLA NORMA

Per una lettura del volume di p. Claudio Durighetto
*I monasteri di monache associati agli Ordini Mendicanti (can. 614)**

m. ANGELA EMMANUELA SCANDELLA osc.

(Pubblicato in *Forma Sororum* n. 2 del 2011)

Considero un'opportunità preziosissima quella di aver potuto sostare nella riflessione sulla tesi di dottorato di p. Claudio Durighetto ofm., pubblicata nel vol. LXXXVIII della collana Studi Giuridici della Libreria Editrice Vaticana. Uno studio che certamente ha come privilegiati destinatari gli esperti di diritto, in particolare di quello della vita consacrata, e che solo essi possono appieno apprezzare e cogliere in tutta la sua ricchezza, ma che credo debba essere oggetto di grande interesse per noi, che nella Chiesa viviamo del dono di quella peculiare forma di vita che il diritto definisce integralmente contemplativa. Essa rappresenta nell'ambito degli Istituti di vita consacrata una realtà specifica; la Chiesa, in tutti i documenti del suo magistero e nei pronunciamenti normativi, ne ha fatto e ne fa oggetto di cura speciale considerandola ricchezza, dono prezioso da custodire e promuovere e in essa riconosce quella misteriosa fecondità apostolica che la vivifica e la rinnova¹.

Lo studio mette a fuoco il canone 614 del Codice di Diritto canonico, che norma la cosiddetta *consociatio* – associazione – dei monasteri femminili con il corrispondente Istituto o Ordine maschile. Un tema che tocca la vita monastica, all'interno del cui diritto trova collocazione il canone e che è stata oggetto dell'interesse dell'Assemblea Plenaria della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica del 2008. In certo modo esso può anche gettare una luce, se se ne coglie il contesto, i principi ispiratori e lo spirito, su quali possono essere modalità corrette di intervento là dove «le circostanze presenti impongono di cercare qualche rimedio»² alla crisi che in Europa e in genere in Occidente tocca la vita consacrata nel suo complesso e, benché in misura minore, anche la vita monastica. Ed è un tema che può altresì illuminare il rapporto tra il Primo ed il Secondo Ordine francescano.

* Devo alla mia consorella sr. Maria Beatrice Prudencio Salazar il suggerimento di approfondire il testo di p. Claudio Durighetto secondo gli orientamenti del Codice di Diritto canonico espressi nella Costituzione *Sacrae disciplinae leges* e un utilissimo confronto su quanto ho scritto nel presente articolo.

In particolare infatti il testo di p. Claudio Durighetto, delimitando necessariamente il campo di indagine, affronta la problematica della *consociatio* dei monasteri legati agli Ordini mendicanti, dediti a vita apostolica: domenicani, francescani, agostiniani, carmelitani. Il diritto definisce tali monasteri – i cosiddetti Secondi Ordini – dediti a vita integralmente contemplativa con clausura papale. Il testo non entra perciò nel merito dell'antica tradizione monastica, caratterizzata da

«modalità proprie e peculiari di associazione dei monasteri tra di loro e di *consociatio* con la parte maschile»³.

L'Autore approfondisce nel suo studio lo *jus conditum*, ossia il diritto vigente, tenendo conto soprattutto dell'interpretazione degli Autori, della lettura che ne fa il magistero, dell'applicazione nel diritto particolare delle Costituzioni generali dei diversi Ordini. I temi che vengono affrontati sono la genesi del canone 614, la sua formulazione e il suo contenuto, le sue fonti e la novità che esso contiene e che si può condensare sostanzialmente nel binomio di autonomia e reciprocità. Un binomio che a sua volta si declina in vari aspetti: nella liberazione da una forma di dipendenza tutelare da parte del superiore regolare dell'Ordine maschile, nella garanzia di una cura spirituale qualificata ai monasteri che aiuti efficacemente le monache a vivere la propria vocazione e a custodire lo spirito genuino della famiglia religiosa, nell'offerta comunque di una istanza necessaria e superiore di vigilanza. Ancora, nella valorizzazione del contributo che i monasteri possono e debbono offrire nella reciprocità all'Ordine maschile, a partire da una particolare e comune origine carismatica, da una comunione morale e spirituale.

Lo studio consta di tre capitoli. Dopo aver precisato innanzitutto la *ratio* del canone, cioè la sua ragion d'essere, l'Autore ha cercato di cogliere e far comprendere come si è giunti nel tempo a questa codificazione. Vi è di fatto una associazione «naturale», spontanea tra i Primi Ordini, di natura apostolica come si è detto, e i Secondi Ordini, caratterizzati da connotati contemplativi, una associazione che affonda le sue radici nell'evidenza della storia. La maggior parte dei monasteri si trova già di fatto legato ad un Istituto o Ordine maschile, ed il canone conseguentemente si è preso cura di regolamentare tale legame già esistente.

A questa tematica è dedicato il primo capitolo, suddiviso in quattro articoli. Il primo è un interessante *excursus* storico principalmente di indole istituzionale, come lo richiede la scelta di campo che delimita la ricerca di p. Durighetto, sulla relazione tra i monasteri di monache associati e i rispettivi Ordini mendicanti, necessariamente sintetico, dal momento che abbraccia

interi secoli e una varietà di Ordini. Un *excursus* che nelle *Conclusioni* al suo volume l'Autore riprende e condensa in modo molto efficace con poche essenziali pennellate e che è prezioso e imprescindibile come lo è ogni inquadramento storico per affrontare qualunque questione a qualunque livello, senza precomprensioni devianti e senza cadere in una indebita trasposizione o sovrapposizione di piani tra ieri e oggi, come purtroppo spesso si rischia di fare. Questa sezione permette di cogliere la peculiarità della forma di vita integralmente contemplativa.

«Questa forma di vita si dà quando tutta l'attività è orientata all'unione con Dio; quando non vi sia alcuna forma di apostolato esterno, per quanto grande possa essere la necessità pastorale; quando si attui una vera separazione, anche materiale, dal mondo e quando si eviti la partecipazione ad eventi liturgici ed ecclesiali fuori dal monastero»⁴.

Questa la peculiarità espressa con le parole dell'oggi, ma si tratta di una forma di vita che, scelta già da Chiara per sé e per le sorelle, ha costituito allora una radicale *novitas*, pur inserendosi – in quanto si realizza in una comunità stabile – nell'alveo della vita monastica. Quest'ultima, come emerso in sede conciliare e postconciliare, non si identifica infatti *tout court* con la vita integralmente contemplativa. Eppure semplificazioni di questo genere, che di fatto creano solo con-fusione – nel senso etimologico del termine – non mancano anche in scritti o interventi di una certa autorevolezza.

Lì dove i monasteri di antica tradizione monastica adottano la clausura papale con modalità proprie che fanno di queste case religiose delle scuole di preghiera, di spiritualità, di accoglienza e di formazione, i Secondi Ordini dei Mendicanti, ispirandosi al medesimo ideale del Primo Ordine, lo arricchiscono, lo interpretano e lo completano in modo creativo, secondo una sensibilità e modalità femminile, mariale, claustrale⁵. Essi si sono da sempre caratterizzati per una struttura urbana, povera in tutte le sue espressioni, dall'architettura alla liturgia, all'assenza di attività apostoliche, una povertà di cui anche la clausura con le sue esigenze di dipendenza diventa, ben oltre l'aspetto di protezione, la radicale espressione. Senza possedimenti o rendite, vivono come i Mendicanti del lavoro delle proprie mani e di Provvidenza, in uno stile di fraternità evangelica, con un legame particolarissimo con la città che sostiene questi monasteri mentre ne è sostenuta spiritualmente.

“In questo crogiuolo prende forma quella che oggi viene detta la vita integralmente contemplativa con clausura papale”⁶.

La fisionomia giuridica di questi monasteri femminili giunge a definirsi gradualmente grazie al «provvidenziale incontro»⁷ – come lo

definisce l'Autore – tra singolari figure carismatiche e altrettanto notevoli personalità istituzionali, quali i Papi del sec. XIII, per rimanere al tempo di Chiara. Fiorisce in tal modo una costellazione di monasteri autonomi,

«senza stabilire una relazione di dipendenza, senza mantenere un rapporto di filiazione, senza una vera e propria organizzazione sovramonasteriale, ma in rapporto diretto e vitale con la Sede Apostolica»⁸.

Ed è la stessa Sede apostolica che non di rado riceve in diritto e proprietà i monasteri, concedendo loro l'esonero rispetto a qualunque ingerenza da parte dell'autorità laica o ecclesiastica e affidandone la cura – motivata e condizionata dalla forma claustrale abbracciata da questi monasteri – ai corrispettivi Ordini maschili, agli Ordinari del luogo e a se stessa, attraverso la figura di legati pontifici e del Cardinale protettore.

Alla *cura monialium*, segnata da alterne vicende e sempre problematica a motivo del grande numero di monasteri e accettata con molta resistenza da parte del Primo Ordine maschile, perchè sentito come limitante la spinta apostolica così forte agli inizi dei rispettivi movimenti, corrisponde un legame che è soprattutto di ordine spirituale e carismatico, pur prevedendo o imponendo talvolta da parte della Sede apostolica alcune facoltà

«in vista di favorire i monasteri. Per lo più si tratta di garantire le esigenze sacramentali, di una compartecipazione a beni e privilegi spirituali, di una certa sorveglianza esercitata ad esempio in occasione della visita, nonché di un supporto a livello pratico e talvolta anche a livello normativo, visto il frazionamento dei tanti monasteri autonomi»⁹.

Questa lettura storica, puntuale nella sua essenzialità, permette di cogliere tutta la forza innovativa di Chiara d'Assisi nel concepire, nel vivere e nel riuscire ad ottenere infine il varco di un riconoscimento giuridico ad una forma totalmente nuova di vita religiosa, totalmente orientata a Dio e perciò povera anche rispetto a sovrastrutture o strutture di vicendevole legame tra i monasteri.

Come più sopra accennavo, la comprensione corretta di una storia e di una tradizione non potrà che orientare in modo corretto una chiarificazione di legislazione e di prassi nei casi di difficoltà emersi nella Plenaria del 2008, per non applicare ai Secondi Ordini mendicanti modalità che sono loro totalmente estranee per configurazione giuridica, per storia e tradizione. Storicamente si è andati sempre di più verso un affidamento dei monasteri agli Ordinari del luogo, a motivo soprattutto del radicamento del monastero in una determinata realtà locale. Tale affidamento divenne una vera e propria

necessità in seguito alle soppressioni napoleoniche prima e degli Stati liberali poi, che portarono alla dispersione dei religiosi.

Uno stato di cose, questo, codificato dal Codice del 1917, oggetto di analisi del secondo articolo dello studio di p. Durighetto, e che metteva alcuni monasteri giuridicamente dipendenti dal Superiore regolare, nella situazione di dipendere da due Ordinari, sino ai pronunciamenti del Concilio Vaticano II e al nuovo Codice del 1983, che ne recepisce le istanze.

Di questo tratta ampiamente il terzo articolo, che contestualizza il canone 614 all'interno dei principi-guida del Concilio, che hanno ispirato tutti i documenti conciliari e lo stesso diritto della vita religiosa.

A questi ultimi testi è dedicato il quarto articolo. In esso, attraverso il riferimento esplicito ai diversi testi, viene ricordato come i Padri conciliari abbiano espresso somma stima per la vita integralmente contemplativa, sostenendone in vari modi la preziosità, esemplarità e fecondità, invitando a curarne e promuoverne la presenza sin dagli inizi della fondazione di una nuova Chiesa (cf. *Ad gentes* 18), incoraggiandone un adeguato aggiornamento e insieme il mantenimento della separazione dal mondo e degli elementi essenziali e caratteristici: solitudine, silenzio, preghiera e penitenza (cf. *Perfectae caritatis* 7). Tra questi elementi essenziali e specifici una particolare sottolineatura è riservata alla clausura papale (cf. *ivi* 16), vista come condizione imprescindibile per la vita contemplativa canonica, intesa come forma giuridica dell'ideale di una vita nascosta con Cristo in Dio, pur se debitamente rinnovata secondo i tempi e i luoghi. Molto interessante, come sottolinea l'Autore, l'inciso finale di questo numero 16, che cioè nel rinnovamento di cui si tratta siano ascoltati i monasteri stessi¹⁰.

Ancor più interessante per la sua attualità nella attuale problematica della vita consacrata contemplativa in Occidente quanto il *Perfectae caritatis* afferma per le nuove fondazioni e viceversa per i monasteri in naturale declino per anzianità e riduzione di vocazioni. Nel primo caso si ribadisce il criterio della utilità per la Chiesa e la condizione che vi siano per il monastero fondate possibilità di crescita, nel secondo caso la proibizione di accogliere nuove vocazioni e predisporre, per quanto possibile, l'unione con un altro monastero più fiorente. Dove l'inciso «per quanto possibile» dice la consapevolezza che la chiusura di un monastero non può che essere una *extrema ratio*, a motivo dell'autonomia giuridica del monastero e del suo inserimento nella Chiesa locale¹¹.

Una disposizione di cui p. Durighetto sottolinea la lungimiranza, ma che non ha trovato attuazione nei documenti successivi e, per quanto riguarda le Clarisse, nemmeno nella legislazione propria, lasciando un vuoto che andrebbe colmato precisando quanto attiene al declino di un monastero con la stessa chiarezza con cui è normato il momento fondazionale. Una

chiarezza dal punto di vista legislativo che eviterebbe il rischio grave di ricadere in un appiattimento nel trovare soluzioni a questi problemi emergenti. Si verrebbe in tal modo meno ad un criterio su cui varrà la pena di soffermarsi a proposito del canone 614: quello del rispetto per le sensibilità spirituali e giuridiche dei singoli Ordini e Istituti.

Analoghi pronunciamenti per quanto riguarda la clausura, il rinnovamento – favorito da una legislazione unitaria alla cui elaborazione contribuiscano i monasteri stessi – il declino dei monasteri, unioni di tipo federale o associativo tra di essi, vengono riaffermati anche nel Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* di Paolo VI, dedicato nella seconda parte alle norme applicative del Decreto *Perfectae caritatis*. Gli Istituti dediti a vita integralmente contemplativa sono esplicitamente esonerati dalla collaborazione a cui i religiosi, secondo l'indole propria, sono comunque tenuti nei vari ministeri pastorali (cf. *Christus Dominus* 35). In realtà i monasteri esercitano infatti già il loro ministero e vivono la loro missione ecclesiale in forza e nella misura della fedeltà alla propria specifica identità. Per essi viene anche ribadito il principio di esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi a norma del diritto, in forza del loro essere di diritto pontificio, dunque in stretto e diretto rapporto con la Sede apostolica. La rassegna dei testi presi in esame continua in particolare con l'Istruzione *Renovationis causam* e con l'Istruzione *Venite seorsum* del 1969, interamente dedicata alla vita contemplativa canonica, in cui prendono corpo gli orientamenti conciliari: ad una prima parte dottrinale segue la seconda, che norma la disciplina della clausura. L'innovazione di questo testo è il suo essere direttamente rivolto ai monasteri, là dove precedentemente i documenti si indirizzavano all'Ordinario.

Il secondo capitolo tratta diffusamente del canone 614: formazione, testo, fonti, il suo carattere di novità. L'aspetto più particolare dello studio, che lo rende per nulla arido, o semplicemente tecnicistico, senza per questo nulla togliere al suo rigore, è il modo scelto dall'Autore per presentare il canone 614, mettendo in evidenza come esso sia attraversato, come l'intero Codice, da tre grandi direttrici, che la Costituzione che ha promulgato il nuovo Codice di Diritto canonico del 1983, la *Sacrae disciplinae leges*, mette in luce in riferimento alla riforma del Codice.

Il commento al canone 614 offerto dal testo di p. Durighetto mi sembra mostri come attraverso questo canone, che norma un ambito così specifico, è in realtà possibile cogliere lo spirito di tutto il Codice: il tutto nel frammento. Così come lo spirito del Codice ed i principi che lo regolamentano sono sottesi a quell'ambito più particolare che è il diritto dei religiosi e all'interno di quest'ultimo quello monastico. L'analisi che il testo

fa di quel frammento che è il canone 614, inscrivibile entro l'alveo del diritto monastico, mette dunque a fuoco queste linee e questi principi nella loro applicazione al diritto dei religiosi e alla vita monastica in particolare¹². Ricordarne qui i fondamentali credo aiuti anche una nostra corretta comprensione del diritto. E a mio modo di vedere è questa la cosa più importante in sé e più formativa per noi.

Innanzitutto dunque, la prima linea direttrice: il rapporto tra il testo del Codice e la nuova ecclesiologia di comunione, frutto più maturo del Concilio Vaticano II. Il Codice, che a buon diritto può essere considerato l'ultimo documento applicativo del Concilio, traduce in linguaggio canonistico una intuizione che è teologica e spirituale. Il canone 614, nel suo normare una realtà così specifica e anche circoscritta all'interno di tutto il Codice come il rapporto tra i Primi e i Secondi Ordini e nella struttura aperta della sua formulazione, stabilendo i principi dell'autonomia e della reciprocità, contiene in sé ed esprime tutta la sensibilità del rinnovamento conciliare.

Si coglie bene nello studio di p. Durighetto come il legislatore nel codificare il canone 614 abbia applicato i principi direttivi per la revisione del diritto dei religiosi, che a loro volta recepiscono i principi che hanno guidato la revisione di tutto il Codice. Particolare rilevanza per l'analisi del canone 614 mi sembra abbiano i seguenti tre principi. Il primo chiede che le norme siano armonizzate con gli elementi teologici e scritturistici e che a canoni di indole più strettamente giuridica siano aggiunti canoni a carattere pastorale ed esortativo. La normativa infatti non ha altro fine che sostenere il dono della vocazione religiosa.

“La norma discende dal valore spirituale e teologico, e a sua volta lo sostiene, lo promuove e lo custodisce”¹³.

Vi è infatti un rapporto vitale tra *res* normata e la norma: la realtà spirituale – nel caso specifico la vita integralmente contemplativa dei Secondi Ordini – precede la norma e la «spiega». Un secondo principio, essenziale per poter cogliere in pieno la valenza del canone 614¹⁴, afferma un eguale trattamento alle persone consacrate indipendentemente dal sesso. A tale principio si possono ricondurre i due cardini normativi stabiliti dal canone, cioè autonomia e reciprocità, con il conseguente superamento dell'atteggiamento di tutela da parte dell'Istituto maschile su quello femminile da un lato, e dall'altro con l'affermazione di un rapporto non univoco, attivo da parte dell'Istituto maschile e passivo da parte di quello femminile, bensì bilaterale, con reciproci diritti e obblighi e con mutuo vantaggio spirituale¹⁵. Un terzo principio afferma il rispetto delle caratteristiche proprie di ciascun Istituto secondo lo spirito dei fondatori e il

loro patrimonio, e mentre si limita ad indicare in una normativa comune i principi generali che dovranno trovare applicazione specifica nel diritto proprio (Costituzioni generali, Statuti particolari), tutela gli Istituti da un indebito livellamento e appiattimento.

Con ciò ci si trova al cuore della seconda direttrice che innerva l'intero Codice e dunque lo stesso canone 614. Si tratta del rispetto, della valorizzazione dei carismi nella Chiesa. La *Sacrae disciplinae leges* la riafferma, mostrando come la normativa codiciale non si anteponga e non debba sostituirsi ai carismi, ma debba ordinarli e favorirne l'armonico sviluppo all'interno della Chiesa¹⁶.

Il canone 614, adottando pienamente questo spirito del Codice, con il suo contenuto normativo specifico si mette al servizio del carisma della vita integralmente contemplativa, riconoscendo e tutelando la sua identità peculiare. Il Codice riserva in effetti un regime normativo particolare per questa realtà, anche se in esso non vi è una trattazione sistematica del diritto monastico e nemmeno della vita integralmente contemplativa canonica. Ma vari canoni la regolamentano, con norme ancor più specifiche per i monasteri di monache, e ad essi appartiene appunto il canone 614. Si tratta ancora una volta dell'espressione concreta della cura e della stima della Sede apostolica per questa *vivendi forma*.

Cardine dell'ordinamento monastico è il monastero, inteso come struttura spirituale e giuridica, al quale i membri della comunità monastica sono legati con un vincolo di appartenenza fino alla morte (*stabilitas*), salve le debite eccezioni. Altro elemento peculiare in particolare dell'ordinamento della vita integralmente contemplativa, è la clausura papale, attualmente regolamentata dalla *Verbi Sponsa*. Entrambi questi elementi sono garantiti giuridicamente dal principio di autonomia (*sui juris*).

Il canone 614 da parte sua stabilisce la *consociatio* tra Primi e Secondi Ordini in modo tale da non intaccare l'autonomia di vita e di governo del monastero associato, riprendendo e ribadendo così il principio giuridico dell'autonomia, descritto dal canone 586. Al singolo monastero il diritto applica in pratica il concetto di autonomia degli Istituti¹⁷, per cui si può a pieno titolo affermare che nel singolo monastero si inverte il carisma di tutto l'Ordine o Istituto, con la conseguente responsabilità di viverlo ed esprimerlo per il bene di tutto l'Ordine o Istituto, con il vincolo di comunione che ne deriva e con una analogia di rapporto simile a quello tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare. Un'autonomia di vita, di legislazione e di governo che si configura in due direzioni. Autonomia verticale, rispetto cioè all'Ordinario del luogo o al Superiore regolare. Infatti il canone 614 equipara

i monasteri femminili ad una casa *sui juris* maschile¹⁸, «attribuendo la medesima potestà ai rispettivi superiori»¹⁹.

In questo senso l'autonomia garantisce il superamento della tutela senza trascurare la *cura monialium*. Il canone 615 immediatamente seguente lo esprime anche nel lessico, utilizzando il termine vigilanza o cura speciale e non giurisdizione. Autonomia orizzontale, rispetto cioè anche ad altri monasteri dello stesso Ordine²⁰, il che ha come conseguenza che qualunque forma di unione tra i monasteri non può che avere carattere federativo²¹.

La normativa – non di rado malintesa nel suo spirito, come è accaduto anche nel caso della *Verbi Sponsa* – in realtà non fa che tutelare questa forma di vita. E in forza di un altro principio che ispira il diritto, la fermezza della norma è proporzionale a quanto un valore è cogente, vale a dire tale da toccare la sostanza delle cose. L'esenzone, la *cura monialium*, che comprende il diritto ad un cappellano e alla celebrazione eucaristica interna al monastero, sono privilegi che la Chiesa garantisce alla nostra forma di vita e che talvolta proprio noi rischiamo di non più comprendere come tali. Si tratta di privilegi che ci custodiscono e ci tutelano e che perchè possano essere riconosciuti chiedono che noi manteniamo la nostra specifica identità.

Nello stesso spirito un'altra conseguenza di questa seconda direttrice, quasi corollario alla precedente, e che costituisce un altro principio direttivo del diritto dei religiosi postconciliare, chiede che le norme universali siano piuttosto flessibili, per poter essere applicate secondo i luoghi, le situazioni, l'indole propria degli Istituti.

La terza linea direttrice che insieme alle prime due descritte sopra – ecclesiologia conciliare e valorizzazione dei carismi – attraversa l'intero Codice e informa lo stesso canone 614, è il bene della Chiesa e la sua missione salvifica. Così si esprime la *Sacrae disciplinae leges* a questo proposito:

«È da augurarsi che la nuova legislazione canonica risulti un mezzo efficace perchè la Chiesa possa progredire conformemente allo spirito del Vaticano II, e si renda ogni giorno più adatta ad assolvere la sua missione di salvezza in questo mondo».

Il canone 614 con il suo apporto riconosce e promuove la missione della Chiesa quale si realizza per e attraverso quella che la *Sponsa Christi* e la *Venite seorsum*, riprendendo san Cipriano, definiscono *illustrior portio gregis Christi*.

Il testo di p. Durighetto si colloca per così dire nel punto di convergenza di queste tre direttrici, perchè le fa emergere in se stesse e nel loro vicendevole rapporto.

Poichè, come si è detto, il Codice, rispettando e promuovendo i carismi evita ogni forma di appiattimento e livellamento, il canone in sé generico, lascia ad ogni Istituto la facoltà e il compito di declinarlo secondo la propria specificità. Il terzo capitolo dello studio di p. Durighetto si addentra perciò nella lettura critica e in uno studio comparato dei testi delle Costituzioni generali attualmente in vigore nei diversi Secondi Ordini, per cogliere in esse la modalità di ricezione del canone 614 secondo le diverse sensibilità spirituali e le diverse tradizioni storico-giuridiche.

Tre le tipologie: da forme blande, con carattere di *consociatio* a livello spirituale, a forme intermedie a carattere spirituale-giuridico, ad una *consociatio* di tipo più strettamente giuridico. Interessante a questo proposito l'esame del canone 614 alla luce del successivo canone 615, che presenta non tanto una forma diversa di associazione, quanto il suo punto di maggiore intensità – cioè appunto la *consociatio* giuridica – per le particolari funzioni che vengono riconosciute al superiore dell'Ordine maschile nei confronti del monastero femminile associato: almeno le medesime dell'Ordinario²². Ma anche il canone 615 si mantiene aperto, lasciando che l'ambito delle potestà del Superiore regolare venga determinato dal diritto particolare.

La diversa forma di associazione deriva dunque dalla storia e dalle diverse tradizioni, dalle differenti sensibilità spirituali e giuridiche, da una maggiore o minore ricezione dei principi del rinnovamento del Codice, riassumibili per quanto riguarda il canone 614 nei già più volte menzionati principi dell'autonomia e della reciprocità.

Come si è abbastanza diffusamente sottolineato, il principio dell'autonomia custodisce la forma di vita integralmente contemplativa da forme di ingerenza e di appiattimento a vari livelli, e dal rischio di una indebita proiezione di strutture anche giuridiche dell'Ordine maschile sulle realtà dei Secondi Ordini, per esempio con una loro applicazione indebita nella risoluzione dei problemi dei monasteri. Senza comprendere che la *res* – cioè la realtà che si vuole normare – è totalmente diversa e dunque diversa deve essere la norma.

Da parte sua il principio di reciprocità afferma il diritto e insieme dovere del monastero femminile di dare il suo apporto attivo al bene spirituale dell'intero Ordine, il che chiama in causa la responsabilità del monastero, la sua chiarezza nell'identità, la consapevolezza del suo *proprium*, che è la sua tipica modalità femminile di interpretare e incarnare il carisma. Una coscienza di responsabilità da parte del monastero la cui

maturazione non era certo favorita dall'atteggiamento di tutela e di dipendenza, tipicamente preconiliare. Il diritto vigente, affermando questo principio, dà alla reciprocità, talvolta sentita e vissuta come fatto puramente emotivo-sentimentale o come una generica «buona disposizione», la rilevanza di uno «statuto» giuridico:

«all'interno dei loro Ordini o famiglie religiose detti monasteri sono posti non in posizione di sudditanza e mera ricezione, ma a pari titolo depositari di un carisma che sono chiamati ad approfondire e interpretare, oltre che a vivere, secondo la propria forma di vita»²³.

Analoga consapevolezza è stata efficacemente espressa dal Ministro generale dei Frati minori, p. J. Rodriguez Carballo in questi termini:

«nessun ramo della Famiglia francescana [...] possiede in esclusiva il dono del carisma per parteciparlo agli altri, ma tutti, per viverlo in pienezza, sono chiamati a comunicarlo in uno scambio fraterno e spirituale. Dobbiamo perciò interrogarci su come viviamo la complementarietà, chiederci se questa cresce all'interno di quella reciprocità in cui sussiste il nostro carisma»²⁴.

È dunque la consapevolezza sempre più piena della «assoluta originalità e irriducibilità»²⁵ – per usare ancora un'espressione del Ministro – della nostra identità a livello sia carismatico che istituzionale a rendere efficace e feconda la nostra reciprocità rispetto al Primo Ordine.

Stima e fiducia sono le connotazioni che emergono dall'analisi del canone 614, inserito nel contesto e nello spirito del Codice,

«cui deve corrispondere un alto senso di responsabilità, un forte impegno a dare e non solo ricevere, nonché la convinzione che autonomia canonica non può mai significare indipendenza»²⁶.

Una responsabilità, rispetto alla custodia del carisma, alla quale per quanto riguarda le Sorelle povere richiama spesso il Ministro generale²⁷.

* * *

Vorrei fermare ancora brevemente l'attenzione, a conclusione di questo «invito alla lettura», su due considerazioni. La prima: come le Costituzioni generali delle Sorelle povere hanno applicato il canone 614? A questo risponde in modo esauriente e dettagliato lo studio di p. Durighetto²⁸ esaminando e commentando gli articoli delle Costituzioni generali che trattano di questa materia. In estrema sintesi il legame con il Primo Ordine è da collocare in una linea carismatica più che giuridica, come del resto già

attesta la vicenda particolare di S. Damiano: un *Ordo* giuridicamente distinto da quello dei Frati minori, come si evince dalla promessa di obbedienza fatta direttamente al Papa²⁹, ma legato all'Ordine dei Minori irrinunciabilmente.

Inviolabiliter, così si esprime Chiara nella *Regola* a proposito dei due capisaldi rispetto ai quali ella resterà ferma sino alla fine: povertà e legame con i Minori. Nel diritto proprio vigente – le Costituzioni generali del 1988 – la comunione vitale con il Primo Ordine attiene l'origine, la spiritualità, la liturgia, la stessa missione di «riparare la Chiesa»: rispettivamente nella forma apostolica da parte del Primo Ordine e nella forma integralmente contemplativa claustrale da parte del Secondo Ordine. Dunque una comunione e una collaborazione eminentemente spirituale e che comporta familiarità, la scelta preferenziale data al Primo Ordine per la formazione e l'assistenza spirituale, il riconoscimento di «alto moderatore spirituale» dato al Ministro generale, che, pur non avendo particolari compiti giuridici, lo rende in quanto tale in certo modo garante della fedeltà alla vocazione e identità propria del Secondo Ordine.

Se questo vale per tutte le Sorelle povere di santa Chiara, esiste tuttavia una forma di associazione di tipo giuridico per quei monasteri che sono affidati alla peculiare vigilanza non del Vescovo diocesano, ma del Superiore regolare, che a norma del diritto comune e delle Costituzioni esercita le funzioni che spettano all'Ordinario. A lui competono particolarmente alcune prerogative, le più significative rispetto a quelle attribuitegli, circa la disciplina della clausura (artt. 53 e 54), la presidenza del capitolo elettivo (artt. 229 e 256), la visita canonica ad esso collegata (artt. 254 e 255).

La seconda considerazione. Questo testo è per così dire una finestra che si schiude su un approccio purtroppo non molto congeniale a noi Sorelle povere e spesso disatteso. Il diritto troppo spesso, – anche qui non sarà forse uno dei modi in cui il pensiero debole ci insidia? – viene percepito, proprio per la sua oggettività, come qualcosa di estrinseco, come dato costrittivo e non liberante e che dunque purtroppo può anche venir disatteso con superficialità e disinvoltura. In realtà questo è proprio il travisamento radicale di ciò che è il diritto nella Chiesa. La peculiarità della normativa che regola la nostra forma di vita è proprio l'espressione di quanto la Chiesa la stimi, la apprezzi, la riconosca, dandoci la possibilità di viverla e tutelandone la specifica fisionomia e lo stile contemplativo. Ed è questo che mi pare stenti oggi ad essere compreso.

Ma ancora più, l'espressione giuridica garantisce all'intuizione carismatica la possibilità di sussistere. In questo senso la norma non fa altro che dare forma al carisma e servirlo³⁰. Su questo vorrei spendere qualche

parola ulteriore, perchè lo sento un tema estremamente attuale e formativo per noi, per sensibilità e formazione assai lontane dal diritto, almeno quanto, forse, prima del Concilio la mentalità più diffusa era quella giuridista. Una mentalità anche quest'ultima che esprime una concezione riduttiva del diritto, visto come insieme di norme, contenitori vuoti e senz'anima.

Ogni intuizione carismatica chiede una struttura per poter essere vissuta. Anche Francesco e Chiara si sono preoccupati di tradurre la «divina ispirazione» in norme vivibili da tutti. Non mi pare una forzatura applicare al diritto ecclesiale una intuizione del teologo Semmerloth sulla Chiesa, che applica all'ecclesiologia l'analogia della teologia sacramentaria, riconoscendo la medesima tensione tra *res* e *sacramentum*. La *res* è la realtà di grazia, il *sacramentum* in questa analogia è la Chiesa in quanto visibile in segni, collocata nel tempo, fatta di realtà istituzionali. Queste due realtà sono polarità che esistono non in opposizione, ma in una feconda tensione: così è del rapporto tra intuizione carismatica e istituzione. Un rapporto oggetto di un dibattito aperto, da Sabatier in poi proprio in ambito francescano. Credo non sia improprio dire che lo sguardo e la comprensione che noi diamo al diritto dipende dal nostro sguardo e comprensione della Chiesa, dal nostro *sentire cum Ecclesia*. Anche il diritto nella Chiesa conosce per così dire la medesima realtà di *res* e *sacramentum* nella loro feconda tensione. Il diritto non si riduce a norma. Al contrario, nella norma è contenuta la realtà che viene normata.

L'istituzione, con il suo conseguente apparato normativo, talvolta vista come tradimento o imbrigliamento dell'intuizione carismatica, della genuinità di una esperienza spirituale, è al contrario per il carisma la possibilità di vivere, di essere trasmesso e perciò di raggiungermi, ed è per me la possibilità di incontrarlo, di accedere a quell'intuizione ed esperienza carismatica che altrimenti rimarrebbe inaccessibile a me oggi perchè sarebbe rimasta fatto personale, riservato a chi di quell'esperienza è stato il protagonista.

Non si può non pensare a Chiara, alla sua lotta per ottenere il riconoscimento giuridico della sua intuizione evangelica da parte della Chiesa, sino alla stesura della sua *Regola*. È la consapevolezza che il suo carisma non era un dono riservato a lei sola, ma dono fatto alla Chiesa, dunque da conservare, tradurre in parole anche scritte, da trasmettere. Una fatica che i fondatori per primi hanno fatto e così fa la Chiesa, attualizzando la loro forma di vita nelle Costituzioni, perchè diventi accessibile, fruibile quel dono a tutti coloro che ne sono attratti.

Il diritto guarda ad un'esperienza germinata e consolidata nel tempo e la rende attuale nel presente, la rende via percorribile qui e ora. Il diritto, in altri termini, non si colloca nella linea di uno strumento di potere, ma di

servizio, di *diakonia*. E tutto nella Chiesa è *diakonia*, perchè la Chiesa in tutto ciò che è e che vive è la Sposa bella del Servo.

Monastero S. Lucia
Via S. Lucia, 5
06034 FOLIGNO PG

NOTE

¹ Cf. F. RODÉ, *Presentazione*, in C. DURIGHETTO, *I monasteri di monache associati agli Ordini Mendicanti (can. 614)*, LEV, Città del Vaticano 2010, 1.

² *Ivi* 2.

³ C. DURIGHETTO, *I monasteri*, 10.

⁴ F. RODÉ, *Presentazione*, in C. DURIGHETTO, *I monasteri*, 6.

⁵ Cf. *Ib.* e le *Conclusioni* del volume, 313 ss.

⁶ C. DURIGHETTO, *I monasteri*, 313.

⁷ *Ivi* 314.

⁸ *Ib.*

⁹ *Ib.*

¹⁰ Cf. *ivi* 71.

¹¹ Cf. *ivi* 72.

¹² Cf. *ivi* 90-92.

¹³ *Ivi* 90.

¹⁴ Il quarto sottolinea che il principio sancito dal Concilio sulla rappresentanza e la collaborazione trovi applicazione nella normativa sul governo degli Istituti (cf. *ivi* 91).

¹⁵ Per quanto riguarda le Sorelle povere, su questo tema cf. J. R. CARBALLO, *La relazione tra OFM e OSC*, in *Franciscus et Clara, memoria et prophetia. Acta conventus Praesidium sororum Clarissarum in singulis Foederationibus consociatarum in S. Maria Angelorum – Assisi a die 26 ianuaris usque ad diem 6 februaris 2008 celebrati*, Romae 2008, 21-31: «Credo che molta strada in questo senso sia stata fatta, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, ma in diversi casi resta ancora molto lavoro da fare. Troppo spesso, infatti, l'assistenza promessa da Francesco a Chiara è stata concepita da parte dei Frati minori come una specie di tutela e da parte delle Sorelle povere come una effettiva dipendenza, dando origine a vere e proprie ingerenze degli uni nei confronti delle altre. Altre volte, invece, la giusta autonomia ha portato ad un quasi totale isolamento e a cammini indipendenti, riducendo la reciprocità tra Primo e Secondo Ordine alla vicendevole prestazione di servizi» (27-28).

¹⁶ «Appare abbastanza chiaramente che il Codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all'amore, alla grazia e ai carismi, rende più agevole contemporaneamente il loro sviluppo sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono».

¹⁷ Cf. can. 586 e *Verbi Sponsa* 25.

¹⁸ Cf. can. 613.

¹⁹ C. DURIGHETTO, *I monasteri*, 316.

²⁰ Viene ribadito quanto affermato nella Costituzione apostolica *Sponsa Christi* e dalla *Verbi Sponsa* 25: «i monasteri *sui juris* sono autonomi e reciprocamente indipendenti».

²¹ Cf. C. DURIGHETTO, *I monasteri*, 99.

²² Cf. C. DURIGHETTO, *I monasteri*, 140-141.

²³ *Ivi* 319.

²⁴ J. R. CARBALLO, *La relazione*, in *Franciscus et Clara*, 24.

²⁵ *Ivi* 27.

²⁶ C. DURIGHETTO, *I monasteri*, 319.

²⁷ Cf. J. R. CARBALLO, *Lettera del Ministro generale in occasione della festa di santa Chiara 2009*.

²⁸ Cf. C. DURIGHETTO, *I monasteri*, 229-255.

²⁹ FEDERAZIONE S. CHIARA DI ASSISI, *Il Vangelo come forma di vita. In ascolto di Chiara e della sua Regola (Secundum perfectionem sancti evangelii. La Forma di vita dell'Ordine delle Sorelle povere, 3)*, Messaggero, Padova 2007, 100.

³⁰ Cf. F. RODÉ, *Presentazione*, in C. DURIGHETTO, *I monasteri*, 8.